

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

12 Set 2019

Controllate pubbliche, dal Tesoro le istruzioni per la separazione contabile

di Manuela Sodini

L'applicazione della separazione contabile a cui sono tenute le società a controllo pubblico in base all'articolo 6, comma 1, del Dlgs 175/2016, in deroga all'obbligo di separazione societaria, è stata definita con la direttiva 9 settembre 2019 dalla Struttura di monitoraggio costituita presso il Dipartimento del Tesoro, dopo una fase di consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 11 febbraio.

Tempi e ambiti di applicazione

Temporalmente, la direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Destinatarie della direttiva sono le società in controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato, vale a dire quelle società indicate nell'articolo 6, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Per la definizione di società a controllo pubblico, la nota illustrativa della direttiva rinvia all'orientamento pubblicato dalla Struttura di monitoraggio il 15 febbraio 2018.

Ferma restando l'obbligatorietà della separazione contabile disposta dal comma 1 dell'articolo 6, la direttiva rappresenta uno strumento utile tanto agli enti pubblici soci delle società destinatarie quanto ai soggetti che vigilano sul rispetto dei principi di concorrenza, definendo le regole per un sistema di rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali volto a impedire trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato.

La struttura e i contenuti della direttiva

La direttiva si compone di quattordici articoli e la nota illustrativa contiene una sintetica descrizione del contenuto di ogni articolo, nell'allegato 1 della direttiva sono riportati i documenti di contabilità separata che le società chiamate all'obbligo di legge devono predisporre e che sono sottoposti a revisione legale dei conti, attività questa che viene declinata nell'articolo 13 della direttiva e svolta dal medesimo soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio.

Il primo articolo della direttiva ribadisce che l'adozione di un sistema di separazione contabile costituisce una deroga all'obbligo di separazione societaria stabilito dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 287/1990, in base al quale le imprese che, per disposizioni di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono operano mediante società separate. La nota illustrativa specifica che l'imposizione della separazione contabile e non strutturale è legata alla volontà di evitare la creazione di ulteriori società, in coerenza con lo spirito del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 2 è interamente dedicato alle definizioni utili all'applicazione della direttiva.

L'articolo 5 fornisce un elenco di servizi comuni, spaziando da quelli amministrativi e finanziari agli organi societari passando per i servizi di telecomunicazione, trasporti, logistica eccetera, dove per servizio comune si intende un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferito all'intera impresa. Gli articoli dal 7 all' 11 recano indicazioni per la compilazione dei conti annuali separati che sono sottoposti al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.